

Serie Ordinaria n. 13 - Mercoledì 30 marzo 2022

D.g.r. 28 marzo 2022 - n. XI/6180
Albo regionale imprese boschive - l.r. 31/2008 art. 57 -
Adeguamento al decreto ministeriale 29 aprile 2020 n. 4470,
«Albi regionali delle imprese forestali»

LA GIUNTA REGIONALE

Visti:

- il Regolamento (UE) 995/2010 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
 - il Regolamento di Esecuzione (UE) n. 607/2012 della Commissione del 6 luglio 2012 sulle disposizioni particolareggiate relative al sistema di dovuta diligenza e alla frequenza e alla natura dei controlli sugli organismi di controllo in conformità al Regolamento (UE) n. 995/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati;
 - il decreto legislativo 30 ottobre 2014, n. 178 «Attuazione del Regolamento (CE) n. 2173/2005 relativo all'istituzione di un sistema di licenze FLEGT per le importazioni di legname nella Comunità europea e del Regolamento (UE) n. 995/2010 che stabilisce gli obblighi degli operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati» e in particolare l'art. 4 che istituisce il «Registro degli Operatori»;
 - il decreto legislativo n. 34/2018 «Testo unico in materia di foreste e filiere forestali» e in particolare:
 - l'articolo 2, comma 1, lett. i), che individua tra le finalità da perseguire la promozione ed il coordinamento della formazione e dell'aggiornamento degli operatori e la qualificazione delle imprese forestali;
 - l'articolo 10, comma 8, che demanda a successivo Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (MIPAAF), d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, la definizione dei Criteri minimi nazionali per l'iscrizione negli albi regionali delle imprese forestali e per la formazione e l'aggiornamento professionale degli operatori forestali;
 - il decreto del MIPAAF 29 aprile 2020 n. 4470 «Albi regionali delle imprese forestali» che stabilisce i criteri minimi nazionali per l'iscrizione agli albi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali e in particolare:
 - l'articolo 2, comma 2, che determina le informazioni minime che gli albi regionali devono riportare per ogni impresa ai fini dell'esonerazione dall'obbligo di iscrizione al «Registro degli operatori» di cui all'articolo 4 del d.lgs. 178/2014;
 - l'art. 2 comma 3, secondo cui le regioni disciplinano le modalità di iscrizione e l'aggiornamento degli albi relativamente ai dati richiesti nonché per la sospensione e la cancellazione delle imprese boschive già iscritte;
 - l'articolo 3, comma 1, che prevede che entro il 1° marzo di ogni anno le regioni e le province autonome comunichino all'Autorità competente per i Regolamenti (EU) in materia di FLEGT ed EUTR gli aggiornamenti delle suddette informazioni per le sole imprese iscritte al fine di garantirne l'esonerazione dall'obbligo di iscrizione al «Registro degli operatori» sopracitato;
 - il decreto del MIPAAF 29 aprile 2020 n. 4472 «Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale»;
 - il decreto del MIPAAF 9 febbraio 2021 «Istituzione del Registro Nazionale degli Operatori che commercializzano legno e prodotti da esso derivati» che stabilisce in particolare:
 - all'art. 3, comma 1, l'istituzione del «Registro degli operatori» presso il MIPAAF in qualità di Autorità nazionale competente per l'attuazione dei regolamenti (UE) in materia di FLEGT ed EUTR, ai sensi dell'art. 4 co. 3 del d.lgs n. 178/2014;
 - all'art. 3, comma 3, che sono esonerati dall'iscrizione obbligatoria al «Registro degli operatori» gli operatori che risultano regolarmente iscritti agli albi o elenchi regionali delle imprese che eseguono lavori o forniscono servizi forestali;
 - all'art. 3, comma 5, che per gli operatori esonerati dall'iscrizione, ai sensi del citato art. 3 co. 3, le regioni e le pro-
- vince autonome dovranno provvedere annualmente all'adempimento previsto dall'art. 3, comma 1 del d.m. 4470/2020 sopra evidenziato;
- la legge regionale 5 dicembre 2008, n. 31 «Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale» che prevede all'art. 57:
 - l'istituzione di un Albo regionale delle imprese boschive a cui vengono iscritte imprese con idonee capacità tecnico-professionali nell'esecuzione delle attività selvicolturali;
 - che la Giunta regionale stabilisca le modalità per la tenuta e l'aggiornamento dell'Albo nonché i criteri, tempi e modalità per l'iscrizione nello stesso, per la sospensione e cancellazione;
 - la legge regionale 6 agosto 2007 n. 19 «Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia» ed in particolare l'art. 10 «Sistema di certificazione»;
- Richiamato il r.r. 5/2007 (Norme Forestali Regionali) che, all'art. 20 comma 4, dispone che i diradamenti e le utilizzazioni che superano le soglie dimensionali ivi stabilite possono essere eseguiti solo da imprese boschive iscritte all'albo regionale o con analoghe qualifiche attestata da altre regioni o altri Stati membri dell'Unione europea;
- Visti inoltre:
- la delibera di Giunta regionale n. 8396 del 12 novembre 2008 «Istituzione dell'Albo regionale delle imprese boschive»;
 - il decreto regionale 2 dicembre 2020 - n. 15113 «Regolamentazione regionale dei percorsi formativi di Operatore Forestale Specializzato e Istruttore Forestale» che aggiorna a livello regionale lo standard professionale e formativo degli operatori forestali ai sensi del d.m. 4472/2020 sopracitato, nonché lo standard professionale e formativo dell'istruttore forestale ai sensi dell'Intesa in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome del 6 agosto 2020;
- Considerato necessario rivedere i criteri di iscrizione all'Albo delle imprese boschive previsti dalla d.g.r. n. 8396/2008 per adeguarli ai criteri minimi nazionali stabiliti dal d.m. 4470/2020 sopra citato e disciplinare le cause di sospensione e cancellazione dall'Albo stesso;
- Ritenuto che, in coerenza con i criteri minimi previsti dal d.m. 4470/2020 «Albi regionali delle imprese forestali» e dal d.m. 4472/2020 «Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale» sopracitati, possano iscriversi all'Albo regionale le imprese forestali che soddisfano i seguenti requisiti:
- a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018;
 - b) sono iscritte nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni (Registro delle imprese detenute dalle Camere di commercio), o presso analoghi registri nel caso di imprese aventi sede legale in altri stati membri dell'Unione Europea, per l'esercizio di attività di gestione forestale, come definite all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili alla categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)»;
 - c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o non è in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
 - d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
 - e) non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, sanzioni amministrative previste dagli artt. 61 della l.r. 31/2008, 27 della l.r. 86/1983 e 13 della l.r. 10/2008 per importi complessivi pari o superiori a 15.000 euro;

- f) sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
- g) il titolare, o almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno da impiegare direttamente nei cantieri gestiti dall'impresa, è in possesso delle competenze tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali, ai sensi della l.r. 19/2007, certificate dall'attestato di competenza di «Operatore Forestale Specializzato» oppure acquisite con analoghi percorsi di formazione professionale riconosciuti dall'organismo territorialmente competente (Regioni, Province autonome, Stati UE e Svizzera) secondo quanto disposto dal d.m. 14472/2020;

Ritenuto che, a partire dal 2024, al fine di qualificare professionalmente le imprese forestali e migliorare la sicurezza nei cantieri forestali, le imprese forestali per l'iscrizione all'albo regionale siano tenute ad avere un dipendente a tempo pieno e indeterminato in possesso del requisito di formazione, di cui alla precedente lett. g), ogni 5 addetti che operano in bosco occupandosi di interventi selvicolturali;

Ritenuto necessario che le imprese, al momento dell'iscrizione, comunichino le seguenti informazioni richieste dall'art. 2 comma 2 del d.m. 4470/2020, anche ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al «Registro degli Operatori» ex d.lgs. 178/2014:

- a) denominazione, forma giuridica, ragione sociale, codice fiscale e partita IVA, sede legale, recapiti e indirizzo di posta elettronica certificata (PEC);
- b) dati anagrafici del legale rappresentante;
- c) tipologia, distinguendo tra conifere, latifoglie e piantagioni fuori foresta, nazione estera o regione italiana e, ove disponibile, la località di provenienza quantità annuale commercializzata espressa in volume, peso o numero di unità del legno o dei prodotti da esso derivati immessi sul mercato ai sensi del Regolamento (UE) 995/2010 inclusi nell'allegato al regolamento stesso, distinguendo le quantità complessive nelle seguenti classi:
- 1) minore di 100 metri cubi per anno;
 - 2) da 101 a 500 metri cubi per anno;
 - 3) da 501 a 1000 metri cubi per anno;
 - 4) da 1000 a 2000 metri cubi per anno;
 - 5) maggiore di 2000 metri cubi per anno;

Ritenuto opportuno demandare al dirigente della Struttura regionale competente in materia di politiche forestali la definizione delle procedure per l'iscrizione, sospensione, cancellazione e per la gestione dell'Albo prevedendo:

- la sospensione dell'iscrizione dall'Albo regionale delle imprese boschive qualora:
 - a) sia contestata a seguito di controlli la sussistenza di uno dei requisiti previsti per l'iscrizione;
 - b) non sia trasmessa nei termini la comunicazione attestante il permanere dei requisiti o le eventuali variazioni;
- la cancellazione dell'iscrizione dall'Albo regionale delle imprese boschive:
 - a) su istanza dell'impresa;
 - b) per perdita o falsa dichiarazione relativa al possesso di uno o più requisiti;
 - c) per cessazione dell'attività;
 - d) per mancata regolarizzazione a seguito della sospensione;

Ritenuto, inoltre, di stabilire che:

- le imprese confermino annualmente il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione e comunichino l'aggiornamento dei dati relativi alle quantità annuali di legno commercializzate per la successiva trasmissione al MIPAAF come richiesto dall'art. 3 comma 1 del d.m. 4470/2020;
- le imprese già iscritte nell'Albo istituito con d.g.r. 8396/2008 siano automaticamente iscritte nell'Albo delle imprese di Regione Lombardia aggiornato ai sensi della presente deliberazione, fermo restando il possesso dei requisiti per l'iscrizione previsti dalla presente deliberazione;
- nella fase transitoria, l'Albo istituito con d.g.r. 8396/2008 resti in vigore fino alla data di pubblicazione sul BURL dell'Albo regionale delle imprese boschive aggiornato ai sensi della presente deliberazione;
- la formazione degli operatori venga realizzata nel rispetto di quanto previsto dal decreto ministeriale 29 aprile

2020 n. 4472, nell'ambito del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla legge regionale n. 19/2007, sia per quanto concerne il profilo Professionale previsto dal Quadro Regionale degli Standard Professionali, sia per quanto attiene all'erogazione dell'offerta;

- le imprese iscritte negli Albi di altre regioni e province autonome con almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno impiegato direttamente nei cantieri gestiti dall'impresa in possesso del requisito di formazione professionale richiesto per l'iscrizione all'Albo delle imprese boschive di Regione Lombardia (Operatore forestale Specializzato) e le imprese con analoghi requisiti attestati da altri Stati membri dell'Unione europea e dalla Svizzera possano svolgere sul territorio lombardo l'attività forestale consentita alle imprese boschive iscritte all'Albo di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008;
- i soggetti competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 61 della l.r. 31/2008, 27 della l.r. 86/1983 e 13 della l.r. 10/2008 sono tenuti a comunicare alla Struttura regionale competente in materia di politiche forestali le sanzioni riportate dalle ditte iscritte all'Albo secondo modalità che saranno successivamente stabilite dal competente dirigente con le procedure per la gestione dell'Albo;

Vagliate ed assunte come proprie le predette considerazioni; All'unanimità dei voti, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Recepite le premesse:

1. di stabilire che, in coerenza con i criteri minimi previsti dal d.m. 4470/2020 «Albi regionali delle imprese forestali» e dal d.m. 4472/2020 «Definizione dei criteri minimi nazionali per la formazione professionale degli operatori forestali e per l'esecuzione degli interventi di gestione forestale» possano iscriversi all'Albo regionale delle imprese boschive, previsto dall'art. 57 della l.r. 31/2008, le imprese che soddisfano i seguenti requisiti:

- a) eseguono lavori o forniscono servizi nel settore forestale e ambientale, nonché attività nel settore della prima trasformazione e commercializzazione dei prodotti legnosi quali tronchi, ramaglie e cimali, se svolte congiuntamente ad almeno una delle attività di gestione forestale come definite all'articolo 7, comma 1 del d.lgs. 34/2018;
- b) sono iscritte nel registro di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e successive modificazioni (Registro delle imprese detenuto dalle Camere di commercio), o presso analoghi registri nel caso di imprese aventi sede legale in altri stati membri dell'Unione Europea, per l'esercizio di attività di gestione forestale, come definite all'art. 7, comma 1, del d.lgs. 34/2018 in quanto eseguono lavori o forniscono servizi riconducibili alla categoria ATECO «Silvicoltura ed utilizzo di aree forestali (codice ATECO 02)»;
- c) non sono in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo o non è in corso nei loro confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- d) non hanno riportato, nel corso dei tre anni precedenti alla richiesta di iscrizione, condanna penale definitiva a carico del personale di rappresentanza o di amministrazione, compresi i direttori tecnici, per violazioni delle norme in materia ambientale, paesaggistica, forestale, del lavoro e di sicurezza dei cantieri;
- e) non hanno riportato, nell'anno precedente alla richiesta, sanzioni amministrative previste dagli artt. 61 della l.r. 31/2008, 27 della l.r. 86/1983 e 13 della l.r. 10/2008 per importi complessivi pari o superiori a 15.000 euro;
- f) sono in possesso dei requisiti di regolarità contributiva (DURC);
- g) il titolare, o almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno da impiegare direttamente nei cantieri gestiti dall'impresa, è in possesso delle competenze tecnico-professionali per l'esecuzione delle attività selvicolturali, ai sensi della l.r. 19/2007, certificate dall'attestato di competenza di «Operatore Forestale Specializzato» oppure acquisite con analoghi percorsi di formazione professionale riconosciuti dall'organismo territorialmente competente (Regioni, Province autonome, Stati UE e Svizzera) secondo quanto disposto dal d.m. 4472/2020;

2. di stabilire che, a partire dal 2024, le imprese forestali per l'iscrizione all'albo regionale siano tenute ad avere un dipendente a tempo pieno e indeterminato in possesso del requisito

Serie Ordinaria n. 13 - Mercoledì 30 marzo 2022

di formazione, di cui alla precedente lett. g), ogni 5 addetti che operano in bosco occupandosi di interventi selvicolturali;

3. di stabilire che le imprese al momento dell'iscrizione comunicino le informazioni richieste dall'art. 2 comma 2 del d.m. 4470/2020 e che annualmente attestino il mantenimento dei requisiti per l'iscrizione e aggiornino i dati relativi alle quantità annuali di legno commercializzate ai fini dell'esonero dall'obbligo di iscrizione al «Registro degli Operatori» ex d.lgs. 178/2014 entro un termine da definirsi a cura del Dirigente della Struttura regionale competente in materia di politiche forestali;

4. di demandare al dirigente della Struttura regionale competente in materia di politiche forestali la definizione delle procedure per l'iscrizione, sospensione, cancellazione e per la gestione dell'Albo regionale delle Imprese boschive, previsto dall'art. 57 della l.r. 31/2008 nel rispetto degli indirizzi dati in premessa;

5. di stabilire che le imprese già iscritte nell'Albo istituito con d.g.r. 8396/2008 siano automaticamente iscritte nell'Albo delle imprese di Regione Lombardia aggiornato ai sensi della presente deliberazione, fermo restando il possesso dei requisiti per l'iscrizione previsti dalla presente deliberazione;

6. di stabilire che, nella fase transitoria, l'Albo istituito con d.g.r. 8396/2008 resti in vigore fino alla data di pubblicazione sul BURL dell'Albo regionale delle imprese boschive aggiornato ai sensi della presente deliberazione;

7. di stabilire che la formazione degli operatori venga realizzata nel rispetto del sistema regionale di Istruzione e Formazione Professionale di cui alla legge regionale n. 19/2007, sia per quanto concerne il profilo Professionale previsto dal Quadro Regionale degli Standard Professionali, sia per quanto attiene all'erogazione dell'offerta;

8. di stabilire che le imprese iscritte negli Albi di altre regioni e province autonome con almeno un addetto assunto a tempo indeterminato e a tempo pieno impiegato direttamente nei cantieri gestiti dall'impresa in possesso del requisito di formazione professionale richiesto per l'iscrizione all'Albo delle imprese boschive di Regione Lombardia (Operatore forestale Specializzato) e le imprese con analoghi requisiti attestati da altri Stati membri dell'Unione europea e dalla Svizzera possano svolgere sul territorio lombardo l'attività forestale consentita alle imprese boschive iscritte all'Albo di cui all'art. 57 della l.r. 31/2008;

9. di stabilire che i soggetti competenti per l'irrogazione delle sanzioni amministrative previste dagli artt. 61 della l.r. 31/2008, 27 della l.r. 86/1983 e 13 della l.r. 10/2008 sono tenuti a comunicare alla Struttura regionale competente in materia di politiche forestali le sanzioni riportate dalle ditte iscritte all'Albo secondo modalità che saranno successivamente stabilite dal competente dirigente con le procedure per la gestione dell'Albo;

10. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

11. di pubblicare la presente deliberazione sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia e sul sito internet di Regione Lombardia, www.regione.lombardia.it

Il segretario: Enrico Gasparini